

COMUNE DI ALBANELLA
(Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art.01 I Disciplina della polizia urbana
- Art.02 Vigilanza per applicazione delle norme di polizia urbana
- Art.03 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.04 Inquinamento atmosferico e delle acque
- Art.05 Occupazione di suolo pubblico
- Art.06 Divieto di campeggio
- Art.07 Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art.08 Scarico di rottami e di detriti
- Art.09 Collocamento di tavoli, sedie o piante ornamentali sull'area pubblica
- Art.10 Installazione di tende solari
- Art.11 Installazione di vetrine
- Art.12 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art.13 Commercio su aree pubbliche
- Art.14 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art.15 Installazioni di chioschi e edicole
- Art.16 Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art.17 Collocamento di condotti

CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- Art.18 Disposizioni di carattere generale
- Art.19 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art.20 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
- Art.21 Disposizioni riguardanti i negozi e gli esercizi pubblici
- Art.22 Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art.23 Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
- Art.24 Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
- Art.25 Pulizia delle vetrine
- Art.26 Disposizioni riguardanti gli animali da allevamento e da stalla
- Art.27 Divieto di getto di opuscoli o foglietti

CAPO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art.28 Manutenzione degli edifici
- Art.29 Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
- Ast.30 Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art.31 Ornamento esterno ai fabbricati
- Art.32 Depositi in proprietà privata
- Art.33 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art.34 Spolveramento di panni e tappeti
- Art.35 Bestie macellate e trasporto carni
- Art.36 Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art.37 Viali e giardini pubblici
- Art.38 Vasche e fontane
- Art.39 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPOV QUIETE PUBBLICA

- Art.40 Inquinamento acustico
- Art.41 Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
- Art.42 Impianti di macchinari
- Art.43 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art.44 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
- Art.45 Rumori nei locali pubblici e privati
- Art.46 Pubblicità fonica e uso di strumenti sonori
- Art.47 schiamazzi grida e canti sulle pubbliche vie
- Art.48 Detenzione di cani o altri animali
- Art.49 Suono delle campane
- Art.50 Sale da balle, cinema e ritrovi
- Art.51 Spettacoli itineranti. Sagre. Feste. Cantieri.

CAPO VI NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art.52 Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili
- Art.53 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Art.54 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art.55 accatastamento di legna di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
- Art.56 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art.57 Animali pericolosi
- Art.58 Trasporti di oggetti incomodi o pericolosi
- Art.59 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- Art.60 Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art.61 Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione
- Art.62 Materiale di demolizione
- Art.63 Insegne persiane, vetrate di finestre
- Art.64 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

CAPO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art.65 Orari degli esercizi commerciali

Art.66 Affissioni obbligatorie negli esercizi

Art.67 Criteri di cui all'art.8 del D.Lgs. 114/98 relativi alle medie strutture di vendita

Art.68 Pesature delle merci .Disciplina degli involucri

Art.69 Vendita e scorta dello merci

Art.70 Vendita del pane

Art.71 Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Art.72 Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi - Surrogati

Art.73 Esalazioni di merce

Art.74 Tabella per la vendita del combustibile

Art.75 Requisiti dei locali di vendita

Art.76 Controlli

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art.77 Esercizio del commercio su aree pubbliche

Art.78 Preavviso di cessazione di servizio

Art.79 Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

Art.80 Vendita e somministrazione di generi alimentati su aree pubbliche

CAPO IX

DISPOSIZIONI PERI 'MESTIERI GIROVAGHI

Art.81 Esecizio di mestieri girovaghi

Art.82 Esercizio di guide pubbliche

Art.83 Baracche per pubblici spettacoli

Art.84 Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

CAPO X

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 85 Cortei funebri

Art.86 Processioni - Manifestazioni

CAPO XI

SANZIONI

Art.87 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art.88 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Art.89 Sequestro e custodia dimezzi e materiali che abbiano causato infrazioni

Art.90 Sospensione delle licenze

CAPO XII
DISPOSIZIONI FINALI

Art.91 Entrata in vigore

CAPO
PRINCIPI GENERALI

Art.1
Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali, ad essa attinenti, secondo la legge CS/OE/90 n. 142 e successive modificazioni.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale ed a quella di in decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando attività e comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2
Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'at. 57 CPP, nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, nei pubblici esercizi, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici e in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3
Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di ritenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando quanto concesso;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento

dovranno essere redatte in carta legale.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata, oltre che dal vigente T.U. delle Leggi Sanitarie 27/07/34 n. 1265 (artt. 202, 246, 218, 227), dalle particolari norme legislative per la tutela dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e *per la* tutela delle acque, nonché da quello del regolamento comunale d'igiene.

Art. 5

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto previsto dalle disposizioni del Codice, della Strada, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 6

Divieto di campeggio

Sulle aree pubbliche e su quelle private non specificamente autorizzate è vietato il campeggio in ogni sua forma (tenda, roulotte, camper, ecc.), sia di singoli sia di gruppi di persone. Sono consentite soste per periodi in ogni caso inferiori alle 24 ore.

Art.7

Modalità per il carico delle merci e/o materiali

Le autorizzazioni di carico e scarico di merci e/o materiali si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od irrobustimento al suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art.8

Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale; in caso di violazione si applicano le disposizioni del D.Lgs. 05/02/97 n.22 e successive modificazioni.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie dei centri abitati di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atri ad evitare spargimento o polverio.

Art.9

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 10

Installazione di tende solari

L'installazione di tende solari è sempre subordinata a comunicazione scritta da inviare al competente Ufficio Tecnico.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Art. 11

Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione del competente ufficio comunale, da rilasciarsi secondo le prescrizioni del Regolamento Edilizio

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessario dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 12

Esposizione di merci o derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate all'esterno dei negozi sono tassativamente vietate.

Art. 13

Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è regolato dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e dalle modalità di esercizio emanate dalla Regione Campania Con LR. 1/2000 ed è consentito soltanto sulle aree e con i limiti stabiliti dal Regolamento commerciale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art.14

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di Pubblica Sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico.

Art.15

Installazione di chioschi ed edicole

Ferme le prescrizioni in materia dettate dal Regolamento Edilizio vigente, l'autorizzazione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà al riguardo essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia municipale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento contenuto nello strumento di intervento per l'apparato distributivo.

Art. 16

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito transito sia di veicoli che pedonali è vietato giocare con oggetti o con animali compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico adibito al transito dei veicoli, l'uso di pattini, skateboard e simili.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone cose sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art 17
Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche o di cavi in genere sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferita l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere le condutture a sue spese su semplice richiesta dei Competenti Uffici comunali quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere il buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto, e ciò sia all'atto dell'impianto che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno quindi comunicare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro.

Gli stessi dovranno altresì concordare con il Comando di Polizia municipale i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento le medesime dovranno essere sostituite o riparate a spese dei proprietari in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente. In caso di inadempienza di questi, L'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro spese.

CAPO III
NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 18
Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi e lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Se un'area di proprietà privata è oggetto di abbandono o depositi incontrollato di qualsiasi materiale da parte di terzi, è facoltà dell'Amministrazione comunale obbligare il proprietario alla recinzione dell'area, previa pulizia della medesima; in quest'ultimo caso si applicano le disposizioni dell'art. 14/3 del D. Lgs. 05/02/97 n.22 e successive

modificazioni.

Art. 19

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo di gettare, lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra e a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 20

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili di gettare a abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno quindi comunicare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro.

Gli stessi dovranno altresì concordare con il Comando di Polizia municipale i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate a spese dei proprietari in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente. In caso di inadempienza di questi, l'amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari. L'amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro spese.

Art. 21

Disposizioni riguardanti i negozi ed i pubblici esercizi

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro attività.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art 22

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sabbia, terra e detriti, sostanze in polvere, liquidi semiliquidi e simili deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla

immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle abitazioni od attività poste lungo le pubbliche vie vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci o oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 23

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura, delle vetture e degli autoveicoli in genere.

Sono altresì vietate in luoghi pubblici o aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinato da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 24

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle abitazioni, attività o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 25

Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9.30 del mattino e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni.

Art. 26

Disposizioni riguardanti gli animali da allevamento e da stalla

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da allevamento e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei balconi e cortili gli animali di cui sopra, con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali che ne stabiliscono i limiti e le condizioni limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

I ricoveri per gli animali da cortile devono essere ubicati ad una distanza superiore a 15 mt. Rispetto alle pubbliche vie ed ai fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 27

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 28

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei fabbricati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne sia riconosciuta dall'Autorità comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti od i manufatti pubblici.

Il Responsabile del settore competente disporrà per l'immediata cancellazione a spese del trasgressore.

Art. 29

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme di regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'art ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà di regola consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o comunque in modo tale che si armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata altresì l'affissione di manifesti di avvisi o di qualunque mezzo di pubblicità in genere.

Art. 30

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto potrebbe essere richiesto nel caso.

L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 31

Ornamento esterno

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre o balconi devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 32

Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro dei centri abitati.

Art 33

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Art. 34

Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e abbattere tappeti panni od altri oggetti simili, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze.

Art. 35

Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico – sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate e parti di animali.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito con mezzi o recipienti coperti, autorizzati dal competente ufficio veterinario.

Art. 36

Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici o aperti al pubblico pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie o altri oggetti.

E' fatto obbligo di inserirli negli appositi cassonetti destinati alla raccolta degli stessi; qualora il contenitore più prossimo all'abitazione risultasse pieno, è fatto obbligo di utilizzare il primo cassonetto utile.

Per le infrazioni si applicano le sanzioni del D. Lgs. 22/97.

Art. 37

Viali e giardini pubblici

Nei viali e nei giardini pubblici è vietato

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli in genere, compresi i velocipedi;
- b) condurre cani non assicurati da guinzaglio e sprovvisti di museruola. La persona che li conduce deve essere munita di idonea attrezzatura per l'immediata rimozione delle deiezioni solide;
- c) calpestare le aiuole fiorite o erbose;
- d) guastare o sporcare in sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'autorità comunale;
- f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal codice della strada, è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di ruotine laterali posteriori stabilizzatrice, automobiline a pedali, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche dei centri abitati.

Art. 38

Vasche e fontane

E' vietato utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi o altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere acqua dalle pubbliche vasche con qualunque sistema.

Art. 39

Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti con il suolo pubblico potranno essere obbligati dal Sindaco a recingere solidamente la proprietà privata quando ciò si renda necessario per la sicurezza o nel pubblico interesse.

La recinzione dovrà realizzarsi in modo conforme a quanto disposto dal vigente regolamento edilizio.

E' comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

Art. 40

Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento

acustico, a migliore tutela della pubblica quiete e stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 41

Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione in deroga, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore e di disturbo dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.

Sono ritenute rumorose o moleste quelle attività dall'esercizio delle quali, per l'azionamento di macchine o per l'uso di strumenti manuali o per l'emissione di vapori, di odori nauseanti, o di vibrazione deriva, continuamente o periodicamente, coloro che abitano nei locali soprastanti, sottostanti o comunque in prossimità di quelli nei quali l'attività viene esercitata, una turbativa eccedente i limiti della normale tollerabilità.

Comunque, nella vicinanza di strutture sanitarie, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori o il disturbo possono recare problemi di carattere sanitario.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e adottano i necessari provvedimenti affinché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dai mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Le norme limitative di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art.42

Impianto di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima vietato eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate dall'autorità comunale.

Art.43

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere della competente autorità sanitaria, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 44

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni potranno essere usati apparecchi che producano rumori o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree provate comprese nella zona urbana il relativo funzionamento, accelerando in modo eccessivo o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili

Art. 45

Rumori nei locali pubblici e privati

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possono recare comunque disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art. 46

Pubblicità fonica ed uso di strumenti sonori

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora per mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico è vietata qualsiasi forma di pubblicità per mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori di amplificazione.

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro e comunque all'interno della fascia, oraria compresa tra le ore 7 e le ore 20; il suono delle sirene non può perdurare ogni volta più di 30 secondi.

Le predette disposizioni non si applicano ai casi interessanti le Autorità militari, di pubblica sicurezza e di pubblici Servizi

Art. 47

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie e abuso di mezzi acustici

Se eccedenti i limiti di normale tollerabilità, sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i canti nell'interno dei pubblici locali.

E' inoltre vietato nei luoghi pubblici di usare senza giustificato motivo, mezzi acustici di segnalazione degli autoveicoli.

E' parimenti vietato nei luoghi pubblici l'uso di strumenti musicali o di riproduzione musicale, come radio, organetti, piani armonici e simili, nonché di altri strumenti sia di trasmissione che di amplificazione dei suoni o delle voci, anche a scopo pubblicitario, senza l'autorizzazione della pubblica amministrazione.

Il divieto si estende anche alle abitazioni ed ai luoghi privati, quando ne derivi molestia alla quiete dei vicini. Dalle ore 23 alle ore 8 i suoni non devono essere percepibili dalle abitazioni vicine.

Art. 48

Detenzione di cani o altri animali

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino la pubblica quiete, specialmente di notte con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti.

Nei casi suddetti gli agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione o carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito è vietato far circolare cani o altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia e di grossa taglia in genere dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia. La persona che conduce il cane dovrà essere munita di idonea attrezzatura per l'immediata rimozione delle deiezioni solide.

I cani abbandonati e quelli che e non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza; sono a carico dell'eventuale proprietario tutte le spese di mantenimento.

Art. 49

Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono somnesso.

Art. 50

Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere muniti di idonea autorizzazione ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, l'ufficio competente, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso. Sono fatte salve le disposizioni dettate in materia dal D.P.C.M. 18/09/97.

Art 51

Spettacoli itineranti. Sagre, Feste e Cantieri

Gli esercenti lo spettacolo viaggiante, gli organizzatori di sagre, feste e simili, i titolari di cantieri devono presentare all'Autorità comunale preventiva comunicazione circa il rispetto (o la richiesta di deroga) dei limiti di emissioni sonore previsti per la specifica zona di esercizio.

CAPO VI NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 52

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, senza autorizzazione dell'Autorità comunale è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti quali legna da ardere ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, fibre vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza può essere negata quando dagli accertamenti dell'ufficio tecnico comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 53

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc dovranno essere tenuti fuori del centro abitato.

Art 54

Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che siano rispettate le specifiche normative previste in materia.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, **così** da impedire il gettito di incendi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nei vani scala, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, *casse* o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Art 55

Accatastamento di legno e di altro materiale nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che caso per caso l'Autorità comunale riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art.56

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi o altri oggetti accesi.

Art. 57

Animali pericolosi ed esotici

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti nei centri abitati se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc. dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato in modo da evitare che possano offendere i passanti.

Tali preoccupazioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Per quanto riguarda la detenzione dei cani si rimanda alle disposizioni precedenti del presente regolamento.

Art. 58

Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve in ogni caso effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alla persona.

Art. 59

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'ufficio tecnico

comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 60

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve comunque segnalare il guasto all'autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili sul luogo pubblico.

Art. 61

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più segnali luminosi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere realizzati secondo le normative di sicurezza esistenti in materia.

Art. 62

Materiale di demolizione

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione o altro, che dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni del D.Lgs. 22/97.

Art. 63

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate.

Le persiane che si affacciano su suolo pubblico o comunque soggetto a pubblico transito, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno ferro o altro idoneo mezzo.

Art. 64

Ripari al pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

CAPO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 65

Orari degli esercizi commerciali

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare i criteri per la determinazione degli orari previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 66

Affissioni obbligatorie negli esercizi

Nell'ingresso principale dei locali destinati alla confezione ed al commercio di qualsiasi genere deve essere esposta in una targa indicante il nome, cognome l'indirizzo dell'esercente e il genere dell'esercizio, in termini non difformi da quelli della autorizzazione ricevuta. Nell'interno di ogni singolo esercizio, in luogo ben visibile, deve essere permanentemente esposta la licenza relativa all'attività esercitata nel locale o una copia autentica della medesima rilasciata dal Comune.

In ogni esercizio deve altresì essere esposto l'elenco dei prezzi e sui singoli generi di consumo posti in vendita vanno esposti i cartellini dei prezzi.

Art. 67

Criteri di cui all'art. 8 del D. Lgs. 114/98 relativi alle medie strutture di vendita

Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti previsti per la media distribuzione si deve fare riferimento alle norme contenute nello strumento di intervento per l'apparato distributivo.

Art. 68

Pesatura delle merci – disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore .

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art. 69

Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima è inoltre vietato rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 70
Vendita del pane

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti difesi dagli insetti e situati in modo da vietarne la manipolazione e a scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Art.71
Vendita di angurie, cocomeri. Castagne e simili

Senza idonea autorizzazione comunale è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali come cocomeri, castagne uva ecc, nonché di derivati da simili prodotti

Art.72
Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

Gli esercenti che vendono merce di qualsiasi genere confezionata in pacchi e in contenitori chiusi hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale ed il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati devono chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Art.73
Esalazioni di merce

I rivenditori di merci che emanano esalazioni devono adottare idonei ed efficaci misure affinché siano attenuate mediante immersioni nell'acqua e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art. 74
Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibile messo in vendita.

Art. 75
Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei. L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni

che saranno impartite caso per caso in relazione al genere del commercio che si effettua.
L'esercizio di qualsiasi attività commerciale in ogni caso subordinato alla preventiva dimostrazione del legittimo possesso dei locali e della loro idoneità in relazione anche alle esigenze del decoro e delle condizioni ambientali di zona.
E' in facoltà del Comune procedere alla constatazione preventiva dell'idoneità dei locali e dei mezzi predisposti per l'esercizio dell'attività cui si riferisce la comunicazione, a spese del richiedente.

Art. 76

Vigilanza, controlli e sanzioni

I funzionari e gli agenti di Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno libero accesso negli anditi, atri, scale, cortili degli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nelle officine, negli stabilimenti e, in genere, nei locali sottoposti alla vigilanza dell'autorità comunale.

L'autorità comunale ha facoltà di eseguire ispezioni nei locali degli esercizi di commercio, nonché di controllare i pesi e le misure di cui gli esercenti si servono, per accertare l'esatta osservanza delle leggi, dei regolamenti generali e speciali e delle altre prescrizioni vigenti.

Vigilanza

Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito in via generale agli agenti di Polizia Municipale, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali e a funzionari dell'ASL.

Questi possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni, a rilievi al fine di eventuale accertamento di violazioni ed alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Uno dei compiti principali della Polizia municipale è quello di prevenire e di reprimere gli abusi a danno del consumatore e della collettività, vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, riguardo a esercizi commerciali, laboratori artigianali, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti o altre strutture commerciali, mobili, stagionali o itineranti e quanto altro riflettente attività sia economiche che non economiche.

Nell'ambito di tale potestà gli agenti eseguono gli accertamenti nella fase di istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni, effettuano rilevazioni in materia di prezzi al consumo, accertano il rispetto degli orari, vigilano per la tutela di tutti i beni comunali, contestano le violazioni amministrative accertate nelle materie di competenza.

Controllo e sanzioni

Le turbative e le occupazioni abusive del suolo pubblico, in caso di rifiuto di chi ha il dovere di adempiere ad horas, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal Responsabile del Servizio competente e notificata agli interessati a mezzo degli agenti di Polizia Municipale, salvo i casi in cui la legge preveda la rimozione immediata senza particolari ordini dell'autorità.

Agli agenti di Polizia Municipale è affidata la notificazione ed esecuzione dei provvedimenti emessi dall'Autorità Amministrativa per il controllo delle attività abusive e di ogni altro provvedimento costituente sanzione amministrativa accessoria e/o disciplinare, come la chiusura e/o l'inibizione dell'attività abusiva.

Le attività di controllo e repressione avvengono :

- a) su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino;
- b) richiesta dall'ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che delega la Polizia Municipale a verificare le condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;

c) Su iniziativa dell'agente che ha operato sul territorio.

A seguito dell'emissione di provvedimenti sanzionatori amministrativi, la Polizia Municipale procede ad adottare tutti gli atti necessari per pervenire all'esecuzione coatta di quanto disposto sia in materia di rimozione di oggetti dal suolo pubblico, sia in materia di chiusure degli esercizi.

CAPO VIII DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 77

Esercizio del commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dal Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art.78

Preavviso di cessazione di servizio

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'autorità comunale.

Art.79

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

I venditori in forma itinerante, nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata, la vendita, dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Art.80

Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

La vendita e la somministrazione di generi commestibili, prodotti dolciari e bevande, gelati compresi, è soggetta alla vigilanza degli agenti di Polizia Municipale, al fine di accertare la esatta osservanza delle leggi, dei regolamenti generali e speciali e dello altre prescrizioni vigenti.

CAPO IX DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 81

Esercizio di mestieri girovaghi

Non si possono esercitare mestieri girovaghi nel territorio del Comune, sia abitualmente che occasionalmente, se prima non sia stata rilasciata la prescritta autorizzazione dell'Autorità

Comunale, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 82

Esercizio di guide pubbliche

L'esercizio del mestiere di guida subordinato ad autorizzazione comunale.

Sulla autorizzazione rilasciata saranno indicati quali siano i musei, i monumenti ed i siti archeologici che le guide sono autorizzate ad illustrare.

Art. 83

Baracche per pubblici spettacoli

Senza specifica autorizzazione comunale non si possono collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti devono essere mantenute pulite ad in perfette condizioni igieniche a cura dei concessionari, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molestie rumorosi;
- b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Art 84

Durata e revoca della licenza comunale per mestieri ambulanti

Le licenze dei mestieri ambulanti sono annuali temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione.

Di regola, quando non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno su domanda del titolare.

La licenza sarà revocata a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere o non osservino e diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato.

Inoltre la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri La licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'ufficio di Polizia Municipale.

CAPO X

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 85
Cortei funebri

I cortei funebri muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità ed i divieti imposti dalla segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Ove ritenuto necessario la Polizia Municipale provvederà od effettuare idonee servizio di viabilità.

Art 86
Processioni — Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

Sarà di norma garantita la presenza della Polizia Municipale per l'espletamento di idoneo servizio.

CAPO XI
SANZIONI

Art.87
Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.82 ad un massimo di € 154,94 ,oltre alle eventuali spese del procedimento; la misura delle sanzioni aggiornata ogni due anni in base all'intera variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/81 n.689 e dell'art 107 del TU 03/03/34 m 383 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento liberatorio di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, oltre alle eventuali spese del procedimento; il pagamento in misura ridotta è consentito all'atto della contestazione da parte del trasgressore o di altro obbligato nelle mani dell'agente accertatore oppure entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

Nel caso di mancata presentazione di scritti difensivi e di omesso pagamento in misura ridotta si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24/11/81 n.689.

Art. 88
Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile del settore competente può ordinare la rimessa in pristino e disporre, in caso di inottemperanza nei termini, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

Sono fatti salvi i poteri di intervento del Sindaco quando ricorrano gli estremi di contingibilità ed urgenza di cui all'art.38 della Legge 08/06/90 n.142 e s.m.i.

Art. 89

Sequestro e custodia di cose

All'atto dell'accertamento dell'infrazione i funzionari e gli agenti di Polizia Municipale potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e dovranno procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24/11/81 n. 689 e del D.P.R. 22/07/82 n. 571 e relative m.i.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario indicato nel verbale di sequestro.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

Art. 90

Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore o

possessore di licenze o autorizzazioni del Comune sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

a) per inadempienza nella osservanza delle disposizioni del presente regolamento e alle

discipline disciplinari (t specifiche del concessionario);

b) per la mancata esecuzione delle opere di manutenzione, riparazione o ripristino conseguenti alla infrazione commessa;

c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La presente disposizione potrà profilarsi quando il trasgressore non manifesta negli obblighi previsti inosservanza la sospensione stessa è inflitta e comunque per un periodo massimo di

giorni trenta.

CM'O XI/

BISPOSIZIONE TITOLARE.

Mt91

10/07/2011, vigilia

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità ed i tempi stabiliti dagli artt. 45 o 46 della Legge 08/06/90 n. 142 ad eccezione delle ordinanze, le disposizioni e le norme disciplinate del regolamento medesimo o 121 contrasto con lo stesso.

